



## CITTA' DI TORINO

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, GRANDI OPERE, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'  
DIVISIONE QUALITA' AMBIENTE**

**PROPOSTA N. 12582**

**Torino, 19/05/2026**

### **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

#### **PROPOSTA AL CONSIGLIO**

Convocata la Giunta, presieduta dal Sindaco Stefano LO RUSSO, sono presenti, oltre la Vicesindaca Michela FAVARO, gli Assessori:

Domenico CARRETTA	Carlotta SALERNO
Paolo CHIAVARINO	Jacopo ROSATELLI
Chiara FOGLIETTA	Rosanna PURCHIA
Paolo MAZZOLENI	Marco PORCEDDA
Gabriella NARDELLI	

Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori:  
Francesco TRESSO

Con l'assistenza della Segretaria Generale Annalisa PUOPOLO.

**OGGETTO: ANNO 2026 - CONCERTI PRESSO ALLIANZ STADIUM. DEROGA AL  
REGOLAMENTO PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO.**

Nell'anno 2026 presso l'Allianz Stadium risultano programmati concerti di richiamo nazionale e internazionale nel periodo compreso tra il 27 maggio ed il 30 giugno 2026, incluse le relative prove. I concerti previsti all'Allianz Stadium rivestono particolare importanza per l'immagine della Città in ambito nazionale e internazionale quale espressione di arricchimento dell'offerta culturale cittadina e, contemporaneamente, apportano benefici economici per la Città in termini di ricaduta economica diretta e indiretta. I sette artisti coinvolti sono tra i nomi più rilevanti del panorama musicale, come appunto Tiziano Ferro, Max Pezzali, Ligabue, Sfera Ebbasta, Eros Ramazzotti e gruppi quali Modà e Rockin' 1000.

In ottemperanza alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", articolo 6, comma 1, lettere e) e h) e alla successiva Legge della Regione Piemonte n. 52 del 2000, la Città di Torino, con provvedimento approvato dal Consiglio Comunale in seduta del 6 marzo 2006 (mecc. 2005 12129/126), si è dotata di apposito Regolamento finalizzato alla tutela dell'inquinamento acustico derivante dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore, in vigore dalla data del 19 giugno 2006.

Tale Regolamento, tra l'altro, prevede che ai sensi della Legge n. 447/1995 e della Legge Regionale n. 52/2000 le attività di spettacolo quali i concerti possano essere oggetto di autorizzazioni comunali a derogare i limiti vigenti per le sorgenti sonore, anche in siti diversi da quelli individuati, secondo i criteri di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2001, n. 85-3802, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico.

L'articolo 12, comma 11, del Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico prevede che per lo svolgimento di manifestazioni temporanee rumorose il limite massimo di immissione autorizzabile in deroga sia di 70 dB(A) su 30 minuti. L'articolo 15 del medesimo regolamento, al comma 2, dispone che "il superamento dei valori limite di immissione per le sorgenti sonore può essere autorizzato, fino ad un massimo di 80 dB(A) su 30 minuti, per un **massimo di 5 giorni per ogni sito**, anche non consecutivi, nell'arco dell'anno solare, dagli uffici della Città previa delibera della Giunta Comunale a cui compete il riconoscimento motivato del carattere artistico, socioculturale o comunque di interesse pubblico dell'iniziativa".

Con istanze del 31 marzo 2026, prot. nn. 3051 e 3067 del 01/04/2026, integrate con documentazione prot. n. 3415 del 13/04/2026 e prot. n. 3835 del 24/04/2026, il signor Fabio Incardona, in qualità di legale rappresentante di Il Consulting S.r.l., con sede legale in Torino - via Ippolito Nievo n. 25, e il sig. Clemente Zard, in qualità di legale rappresentante di Vivo Concerti s.r.l., con sede legale in Milano - via dei Sormani n. 3, hanno chiesto ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera h) della Legge n. 447/1995 nonché dell'articolo 9 della Legge Regionale n. 52/2000 e del Titolo III del Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico, di essere autorizzati al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, fino a 80 dB(A) per tutte le date sotto indicate, per i seguenti otto concerti (di sette artisti) e relative prove tecniche:

- Rockin' 1000: 29 (prove tecniche) e 30 maggio 2026;
- Tiziano Ferro: 10 giugno 2026;
- Max Pezzali: 13 e 14 giugno 2026;
- Ligabue: 17 giugno 2026;
- Sfera Ebbasta: 22 (prove tecniche) e 23 giugno 2026;
- Eros Ramazzotti: 27 giugno 2026;
- Modà: 30 giugno 2026.

Considerato che l'istanza presentata da Il Consulting s.r.l. e Vivo Concerti s.r.l. è una richiesta di autorizzazione al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore presso il sito Allianz Stadium, con limiti di immissione sonora stimati fino a 80 dB(A) **per complessivi 10 giorni** e pertanto in difformità da quanto stabilito al summenzionato articolo 15, comma 2, del Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico, si rende necessario fare riferimento al parere rilasciato da ARPA Piemonte in data 17 giugno 2025, prot. n. 5809 (allegato 1), richiesto dalla Divisione Qualità Ambiente in occasione di una simile difformità verificatasi per il sito Stadio Olimpico Grande Torino. Infatti presso lo Stadio Olimpico Grande Torino sono stati organizzati, nell'anno 2025, sette concerti con superamento dei limiti di immissione sonora stimati fino a 80 dB(A) per un totale di 7 giorni anziché 5, come prescritto dal Regolamento Comunale per la tutela

dall'inquinamento acustico. Sulla base del parere di ARPA Piemonte è stata approvata la Delibera di Consiglio Comunale n. 385 del 30/06/2025 quale deroga al citato Regolamento.

Nel suddetto parere espresso, ARPA Piemonte rileva che una autorizzazione in deroga per manifestazioni ed eventi di interesse generale e/o in cui sia prevista una grande affluenza di pubblico per un massimo di 7/10 giorni in un anno solare, con un livello limite di 80 dB(A), espresso in termini di livello equivalente sulla facciata esterna dei ricettori più esposti, e con un termine delle attività rumorose entro le ore 24:00 non sia in contrasto con la normativa nazionale e regionale del Piemonte e sia coerente con le disposizioni adottate da alcune grandi città italiane. ARPA Piemonte annota inoltre che ritiene in ogni caso auspicabile che un tale provvedimento, qualora venga adottato, abbia una durata limitata ad un anno, in modo che il suo effetto complessivo possa essere valutato al termine del periodo previsto, anche attraverso una verifica del rispetto dei limiti concessi attraverso l'autorizzazione in deroga e degli impatti sulla popolazione residente.

Per ognuno dei concerti del 2025 è stato pertanto richiesto all'organizzatore di monitorare in continuo i livelli di rumore prodotti durante gli eventi. I sette monitoraggi hanno rilevato un completo rispetto dei limiti assegnati dalle relative autorizzazioni in deroga della Divisione Qualità Ambiente. La stessa ARPA Piemonte ha provveduto a svolgere i propri monitoraggi durante il concerto di Marco Mengoni (prot. n. 7218 del 25/07/2025), rilevando come i limiti acustici rilasciati con l'autorizzazione in deroga fossero stati ampiamente rispettati.

Il combinato dei monitoraggi positivi del tecnico di parte e della stessa ARPA Piemonte hanno fornito un'adeguata valutazione dell'effetto complessivo dell'aumento, per il 2025, dei giorni autorizzabili ai sensi dell'articolo 15 comma 2 del Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico, così come richiesto da ARPA in conclusione del suo sopracitato parere.

Stante l'esito positivo della sperimentazione dell'aumento dei giorni autorizzati fino a 80 dB(A) per l'anno 2025 presso lo Stadio Olimpico Grande Torino, e sottolineata la rilevanza per la Città degli eventi previsti nel 2026 presso l'Allianz Stadium, come già motivato nella parte iniziale della premessa, ed in considerazione di quanto sopra esposto, si ritiene pertanto opportuno, per il solo sito Allianz Stadium e per l'anno 2026, derogare alle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 2, del Regolamento comunale per la tutela dell'inquinamento acustico e, quindi, demandare alla Giunta comunale quanto di competenza ai sensi della citata disposizione regolamentare.

Tale deroga alle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 2, del Regolamento comunale per la tutela dell'inquinamento acustico assume per l'anno 2026 per il sito Allianz Stadium carattere sperimentale, dopo la sperimentazione presso lo Stadio Olimpico Grande Torino del 2025. Inoltre, vista la necessità di garantire, anche per il futuro, la possibilità di organizzare grandi eventi e spettacoli musicali a Torino, temperando tali manifestazioni con la tutela della salute dei cittadini, si valuterà l'opportunità di dare mandato alle Commissioni Consiliari competenti di avviare l'iter per la modifica del Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico, anche allo scopo di individuare i siti nei quali possano svolgersi i grandi eventi musicali senza che ciò crei nocimento ai cittadini residenti nelle vicinanze.

Si dà atto che i Dirigenti proponenti dichiarano ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge n. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse anche potenziale in capo agli stessi.

Tutto ciò premesso,

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

## PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1. di derogare al limite massimo di 5 giorni previsto dall'articolo 15, comma 2, del Regolamento comunale per la tutela dell'inquinamento acustico per il sito Allianz Stadium, per il solo anno 2026 e, dunque, per giorni 10 anziché per giorni 5, demandando alla Giunta comunale quanto di competenza ai sensi della citata disposizione regolamentare;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;
3. di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Proponenti:

L'ASSESSORA  
Chiara Foglietta

L'ASSESSORE  
Domenico Carretta

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Si dichiara, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al/alla sottoscritto/a

IL DIRIGENTE  
Lorenzo De Cristofaro

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

Si dichiara, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al/alla sottoscritto/a

IL DIRIGENTE FINANZIARIO

Dario Maria D'Attoma per Antonino Calvano

---

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. PROP-12582-2026-All\_1-Allegato\_(1).pdf



---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento